



COMUNE DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 111 DEL 25.11.2013

L'anno **DUEMILATREDICI** il giorno **VENTICINQUE** del mese di **NOVEMBRE**, alle ore **18,14**, nella consueta sala delle adunanze del Palazzo dei Priori, convocato nelle forme e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello nominale risultano:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BOCCALI WLADIMIRO (Sindaco)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1 MICCIONI LEONARDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21 CARDONE FILIPPO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 MIRABASSI ALVARO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22 PAMPANELLI EMILIANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 LUPATELLI FEDERICO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	23 FABBRI CARLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 BRUGNONI SIMONA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24 NERI PIER LUIGI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5 CHIFARI ANTONINO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25 SBRENNIA GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 BORI TOMMASO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26 ROMIZI ANDREA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7 CAVALAGLIO PATRIZIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27 PRISCO EMANUELE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 PUCCIARINI CRISTIANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28 VALENTINO ROCCO ANTONIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 ROMA GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29 CORRADO GIORGIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10 BARGELLI SAURO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 CENCI GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 CONSALVI CLAUDIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31 BALDONI RENZO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12 MARIUCCI ALESSANDRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32 FRONDUTI ARMANDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 CAPALDINI TIZIANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33 PERARI MASSIMO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14 BORGHESI ERIKA in BISCARINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34 CASTORI CARLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 MARIUCCINI NICOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35 FELICIONI MICHELANGELO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16 MEARINI FRANCESCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36 VARASANO LEONARDO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17 BRANDA VALERIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37 SCARPONI EMANUELE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18 CATRANA MARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38 COZZARI MAURO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19 SEGAZZI SILVANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39 NUMERINI OTELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20 ZECCA STELVIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	40 BELLEZZA TERESA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Accertata la validità dell'adunanza in **PRIMA** convocazione, il **PRESIDENTE** Dr. **ALESSANDRO MARIUCCI** dichiara aperta la seduta alla quale assiste il **SEGRETARIO GENERALE** Dr. **FRANCESCO DI MASSA**.

Sono designati scrutatori i Signori Consiglieri -----.

La seduta è **PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della G.C. n. 86 del 22.10.2013;

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 27.06.2012 sono state determinate le aliquote e le detrazioni dell'IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2012;

- con l'art. 1, c. 380, L. n. 228 del 24/12/2012 (legge di stabilità anno 2013), il legislatore ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina di riferimento dell'imposta, disponendo da un lato la soppressione della riserva allo stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, e dall'altro la previsione della riserva allo stato del gettito d'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal c. 6, del medesimo art. 13;

PROT. n.		del	
Codice Archiv.ne			
Documenti non allegati	-----		
Allegati	-----		

OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2013 - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI.-**

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere dal **30.11.2013**

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, il _____

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO:
dal _____ al _____

RIPUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO:
dal _____ al _____

PERUGIA, li

- la Legge n. 228/2012 ha altresì previsto la sola facoltà in capo ai comuni, relativamente ai fabbricati ad uso produttivo di categoria D, di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%, rendendo in tal modo non operativa, per tale fattispecie immobiliare, la facoltà di determinarla in diminuzione;
- il comma 4, art. 13 del D.L. n. 201/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha elevato da 60 a 65 il coefficiente moltiplicatore per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/5 che restano con coefficiente 80;
- l'art. 1 del D.L. 21 maggio 2013, n. 54 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 ha sospeso il versamento della prima rata dell'IMU per le seguenti categorie di immobili: a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;
- l'art. 1 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 in corso di conversione in legge, ha stabilito che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa agli immobili di cui al punto precedente;
- l'art. 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 in corso di conversione in legge, ha stabilito che per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l'art. 3 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 in corso di conversione in legge, ha stabilito che al fine di assicurare ai Comuni il ristoro del minor gettito dell'IMU derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del medesimo decreto, è assicurato ai Comuni un contributo da ripartire con Decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- il citato D.L. n. 102/2013 nulla ha disposto in merito alla seconda rata dell'IMU 2013, soltanto dalla lettura della relazione tecnica di accompagnamento al decreto-legge si evince che la questione sarà affrontata in sede di definizione della Legge di Stabilità;

CONSIDERATO che:

- il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione anno 2013, inizialmente stabilito al 30 giugno 2013, per effetto dell'art. 10, comma 4-quater lettera b), punto 1 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è stato differito al 30 settembre 2013 ed ulteriormente differito al 30 novembre 2013 per effetto dell'art. 8, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102;
- entro il termine per l'approvazione del Bilancio preventivo gli Enti Locali stabiliscono – con efficacia dal 1° gennaio – le aliquote e le tariffe dei tributi; per l'anno 2013, in deroga all'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'IMU acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del Comune;

- il Comune di Perugia non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione anno 2013 e che pertanto può esercitare legittimamente il potere di determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- la Legge n. 228/2012 ha soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il Fondo sperimentale di riequilibrio sostituendolo con il Fondo di solidarietà comunale alimentato in parte dai Comuni, in percentuale sulla quota del gettito IMU ad aliquote di base di competenza comunale, ed in parte dallo Stato a valere sulle risorse attribuite al Ministero dell'interno;
- il Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 per il Comune di Perugia è stato determinato in € 23.957.000 ed è caratterizzato da una diminuzione di risorse rispetto all'anno 2012 di cui € 9.079.000 imputabile ai tagli della c.d. *spending review* (D.L. n. 95/2012);
- il gettito complessivo stimato dell'IMU 2013, ad aliquote invariate, è pari ad € 64,3 milioni, di cui € 14 milioni attribuibile all'abitazione principale ed € 13 attribuibile a titolo di alimentazione del Fondo di Solidarietà comunale; il gettito netto pertanto è pari ad € 44,3 milioni, comprensivi di ca. € 7 milioni a titolo di 2^a rata dell'IMU abitazione principale che allo stato attuale risulta ancora dovuta dai contribuenti ovvero, in caso di estensione dell'esenzione, dallo Stato;
- ai fini degli equilibri di parte corrente del bilancio di previsione 2013 il Comune di Perugia potrà tenere conto solo parzialmente della possibilità (fino al 2014), reintrodotta dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, della possibilità di destinare parte dei proventi dei permessi a costruire per il finanziamento della spesa corrente (50%) e della spesa per la manutenzione ordinaria del patrimonio (25%);
- l'equilibrio di parte corrente del predisponendo bilancio di previsione 2013 del Comune di Perugia presenta elementi di criticità per effetto del taglio ai trasferimenti statali, della riduzione dei trasferimenti regionali e delle minori entrate derivanti dai permessi a costruire che possono essere in parte superati attraverso la c.d. leva fiscale;

RITENUTO pertanto, al fine di conseguire l'equilibrio di parte corrente e il pareggio finanziario complessivo del predisponendo bilancio di previsione 2013, nonché al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni comunali e il mantenimento dei servizi pubblici erogati dal Comune, di intervenire sulle aliquote e sulle detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come segue:

- a) confermare le seguenti aliquote stabilite con la deliberazione consiliare citata in premessa:

Aree edificabili = 1,06%

Restanti unità immobiliari soggette all'imposta municipale propria = 1,06%

- b) determinare in aumento (+0,1%) le seguenti aliquote:

Fabbricati destinati ad abitazione principale = 0,6%

Fabbricati classificati nelle categorie catastali C2, C6 e C7 qualificabili come pertinenze dell'abitazione principale, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo = 0,6%

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati = 0,6%

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata = 0,6%

- c) il Comune di Perugia è compreso nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 con la quale sono stati individuati i comuni sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'ICI in applicazione dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h) del D.lgs. 30.12.1992, n. 504 tuttora vigente, per cui, allo stato, tale esenzione è applicabile anche all'imposta municipale propria in base al rinvio a tali norme disposto dal legislatore;
- d) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

DATO ATTO che:

- la detrazione suddetta si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero alle unità immobiliari appartenenti alle coop edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi assegnati dagli IACP (comunque denominati);
- dal 1° gennaio 2012 è abrogata la disposizione (art. 59, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 446/1997) che consentiva l'applicazione dell'aliquota e delle detrazioni per l'abitazione principale alle unità immobiliari concesse in comodato o uso gratuito ai parenti sulla base delle specifiche disposizioni regolamentari che di fatto risultano implicitamente abrogate;
- dal 1° gennaio 2012 sono abrogate le disposizioni normative e le conseguenti disposizioni regolamentari che prevedono la possibilità di introdurre ulteriori detrazioni per l'abitazione principale (art. 58, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997), e la disciplina delle pertinenze iscritte in catasto separatamente (art. 59, comma 1, lett. d) D.Lgs. n. 446/1997);
- l'art. 9, comma 8, del D.lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 4, comma 1-ter, lett. b) del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni nella L. 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce, fra l'altro, che all'imposta municipale propria si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.lgs. 504/92 in materia di ICI;
- in particolare, la lettera i) della norma citata stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- al riguardo, l'art. 4, comma 5-bis, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni nella L. 26 aprile 2012, n. 44, ha inoltre previsto che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica

l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del D.lgs. 504/92 in oggetto, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica, nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni;

- il Comune di Perugia è compreso nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 con la quale sono stati individuati i comuni sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'ICI in applicazione dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h) del D.lgs. 30.12.1992, n. 504 tuttora vigente, per cui, allo stato, tale esenzione è applicabile anche all'imposta municipale propria in base al rinvio a tali norme disposto dal legislatore;

- a norma dello stesso art. 9, comma 8, del D.lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 4, comma 1-ter, lett. b) del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni nella L. 26 aprile 2012, n. 44, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni nella L. 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;

- il Comune di Perugia è classificato comune parzialmente montano nell'elenco predisposto dall'ISTAT (www.istat.it/it/archivio/6789), per cui gli immobili in oggetto ubicati nel proprio territorio devono essere considerati esenti;

- ai sensi dell'art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 16/2012, convertito nella L. 44/2012, l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie ivi previste, ovvero al coniuge che risulta assegnatario a titolo di diritto di abitazione (ai soli fini IMU) della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011 consente ai comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

- che l'aliquota ridotta per abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione vengano applicate ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; a tal fine si ritiene di introdurre la seguente disposizione, che assume carattere regolamentare:

“Il Comune di Perugia, ai fini dell'imposta municipale propria, considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Lo stesso regime dell'abitazione si applica alle eventuali pertinenze”;

Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata anticipata in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino all'anno 2014;

Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni (Disposizioni in materia di federalismo municipale);

Visti gli articoli, 2, 5, commi 1, 3, 5 e 6, 6, comma 2-bis, 7, 8, 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'art. 3, commi 48 e 51 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, commi da 161 a 170, della Legge n. 296/2006;

Visto l'art. 1 del D.L. n. 54/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2013;

Visto il D.L. 31 agosto 2013, n. 102;

RILEVATO che:

- a seguito dell'introduzione dell'Imposta Municipale Propria il maggior gettito derivante ai Comuni è compensato dalla riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, determinato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2011, il quale per l'anno 2013, oltre al consolidamento delle riduzioni di cui all'art. 28, comma 7, del D.L. n. 201/2011, risulta ulteriormente ridotto ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 95/2012 (c.d. *spending review*);

- il gettito dell'imposta municipale propria (IMU), stimato sulla base del principio della prudenza e dell'andamento delle riscossioni registrate nel primo anno di applicazione 2012 e nel primo semestre 2013, derivante per l'anno 2013 dall'applicazione delle aliquote di cui sopra ammonta a complessivi € 47.361.874,09 al netto delle risorse, pari ad € 13.100.000,00, che alimentano il Fondo di solidarietà comunale, delle risorse pari a ca. € 6.988.000 a titolo di 1^a rata IMU Abitazione principale, che per pari importo saranno rimborsate dallo Stato e comprensive del maggior gettito dell'abitazione principale che allo stato attuale non risulta disciplinato per quanto riguarda il rimborso statale;

- l'incremento delle aliquote di base si configura quale misura certa e strutturale ai fini della sana gestione finanziaria;

- la riscossione dell'Imposta Municipale Propria avrà luogo mediante il modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (PROVV. 12 aprile 2012-Risoluzione n. 35/E); inoltre, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni del citato articolo 17, in quanto compatibili;

- restano confermate le disposizioni in materia di controlli, accertamenti, riscossione coattiva e sanzioni previste dalle vigenti normative;

- occorre provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Perugia e di trasmetterla al MEF – Dipartimento delle Finanze;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e la relativa entrata sarà definitivamente quantificata in sede di approvazione del bilancio di previsione e che sul medesimo dovranno essere acquisiti i pareri dell'Organo di revisione economico-finanziaria e della 2^a Commissione consiliare permanente;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente ad interim dell'U.O. Gestione Entrate, Dr. Dante De Paolis;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Dr. Dante De Paolis;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

Dato atto dei pareri favorevoli espressi, dalla II^a Commissione consiliare permanente e dal Collegio dei Revisori dei conti;

Vista la relazione del Presidente della Commissione, l'Assessore competente, gli interventi e le dichiarazioni di voto;

----- O M I S S I S -----

Con voti 21 favorevoli, 11 contrari espressi con sistema di votazione elettronico dai 32 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA:

-di determinare per l'anno di imposta 2013, con decorrenza 1° gennaio, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria del Comune di Perugia, istituita in via sperimentale ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

Fattispecie	Aliquota base	Variazione percentuale	Aliquota risultante
Aree Fabbricabili	0,76%	+ 0,3%	1,06%
Fabbricati destinati ad abitazione principale (art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011 e s.m.i. , art. 1 D.L. n. 54/2013, art. 2 D.L. 102/2013)	0,4%	+ 0,2%	0,6%
Fabbricati classificati nelle categorie catastali C2, C6 e C7 qualificabili come pertinenze dell'abitazione principale, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	0,4%	+ 0,2%	0,6%
Fattispecie di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies, del D.L. n. 16/2012, convertito in L. 44/2012 (coniuge che risulta assegnatario a titolo di diritto di abitazione, ai soli fini IMU, della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)	0,4%	+ 0,2%	0,6%
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero per-	0,76%	- 0,16%	0,6%

Fattispecie	Aliquota base	Variazione percentuale	Aliquota risultante
manente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata			
Restanti unità immobiliari soggette all'imposta municipale propria	0,76%	+ 0,3%	1,06%

- di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2013 ammonta ad € 200, maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. La detrazione si applica altresì alle ulteriori fattispecie dettagliatamente specificate nella parte narrativa del presente atto;

- di dare atto che il Comune di Perugia, come specificato in narrativa, è compreso nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 con la quale sono stati individuati i comuni sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'ICI in applicazione dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h) del D.lgs. 30.12.1992, n. 504 tuttora vigente, per cui, allo stato, tale esenzione è applicabile anche all'imposta municipale propria in base al rinvio a tali norme disposto dal legislatore;

- di dare atto, altresì, che il Comune di Perugia, alla luce di quanto specificato in premessa, è classificato comune parzialmente montano nell'elenco predisposto dall'ISTAT (www.istat.it/it/archivio/6789), per cui i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni nella L. 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nel proprio territorio devono essere considerati esenti dall'imposta;

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia – Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- di pubblicare sul sito Internet dell'Ente le aliquote dell'I.M.P. per l'anno 2013 e di dare mandato agli uffici competenti di attivarsi per la massima diffusione delle informazioni nei confronti dei contribuenti e dei professionisti interessati;

 Entra in aula il Consigliere Felicioni.

Esce dall'aula il Consigliere Sbrenna.

I presenti sono 32.

Indi, attesa l'urgenza, su proposta del Presidente, con voti 21 favorevoli, 11 contrari espressi con sistema di votazione elettronico dai 32 Consiglieri presenti e votanti di dichiara l'atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.